CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA

2 6 APR 2021

IL FUNZIONABIO GIUDIZIA FILOAFI C ELINZIONA RID CIISTINA D'ANGEID 15648-21



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Gerardo SABEONE

- Presidente -

Sent. n. sez. 918

Dott. Eduardo DE GREGORIO

- Consigliere -

UP - 23/3/2021

Dott. Luca PISTORELLI

- Consigliere Relatore -

R.G.N. 21461/2020

Dott. Matilde BRANCACCIO

- Consigliere -

Dott. Giovanni FRANCOLINI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ia pronunciato la seguente.

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Cafari Vincenzo, nato a Ferruzzano, il 1/4/1933;

avverso la sentenza del 8/1/2020 della Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Cafari Vincenzo per il reato di cui all'art. 217 comma 1 n. 4)



legge fall., commesso nella sua qualità di amministratore e liquidatore della SO.GE.AL. s.r.l., fallita nel dicembre del 2013.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione. Lamenta il ricorrente il difetto assoluto del dolo del reato, avendo l'imputato agito, fino a quando ha ricoperto le cariche gestorie dismesse ben tre anni prima del fallimento, esclusivamente al fine di risanare la società. La Corte avrebbe poi erroneamente confrontato il patrimonio netto passivo della fallita al momento dell'assunzione della gestione con quello risultante al momento dell'instaurazione della procedura concorsuale e non invece con quello emergente al momento della cessazione delle cariche. Quest'ultimo, in realtà, almeno in parte era determinato da debiti verso soci che in realtà, per almeno un terzo, dovevano considerarsi finanziamenti in conto capitale versati a ripianamento della situazione debitoria della società. Peraltro, anche volendo prescindere da tale ultima circostanza, in ogni caso non potrebbe tenersi conto ai fini del calcolo del passivo nel momento indicato dell'esposizione della società verso i soci, poiché questi ultimi mai hanno avanzato alcuna pretesa nei confronti della fallita. Se inoltre si considera che alcun fornitore si è insinuato al passivo, la situazione debitoria della società al momento della cessazione della gestione riferibile all'imputato risulterebbe migliore di quella esistente al momento in cui egli ha assunto la carica, con la conseguenza che alcun aggravamento della medesima gli sarebbe addebitabile e men che meno la mancata richiesta di fallimento, a maggior ragione in assenza di qualsiasi riferimento all'esito della gestione successiva.



CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
- 2. Invero infondata è l'obiezione relativa al difetto del dolo del reato, atteso che la fattispecie contestata sul versante soggettivo è integrata anche qualora l'autore abbia agito per mera colpa, tutt'altro che incompatibile con le eccepite - peraltro in maniera meramente assertiva - finalità di risanamento dell'impresa che avrebbero motivato l'imputato ad astenersi dall'instaurare la concorsualità.

In secondo luogo parimenti irrilevante risulta il fatto che il Cafari abbia dismesso ogni carica tre anni prima della dichiarazione di fallimento, giacchè oggetto di rimprovero è il comportamento tenuto quando egli era ancora amministratore o liquidatore della fallita. Ed in tal senso la sentenza – rimasta incontestata sul punto – ha precisato come la SO.GE.AL. versasse in stato di decozione da tempo risalente e come, pertanto, la



scelta di proseguire l'operatività aziendale almeno fino al 2009 fosse incompatibile con tale situazione.

Colgono invece nel segno le ulteriori censure del ricorrente, che con il gravame di merito aveva prospettato circostanze idonee ad escludere tanto l'elemento materiale del reato, quanto la colpevolezza dell'imputato e che la Corte territoriale non solo non ha confutato, ma nemmeno preso in considerazione.

In particolare con i motivi d'appello era stata contestata l'erronea valutazione dell'aggravamento delle condizioni patrimoniali e finanziarie della società in liquidazione, riferita al patrimonio netto della medesima al momento del fallimento e non già a quello in cui l'imputato dismise la carica, nonchè l'efficacia causale del ritardo nel richiedere la dichiarazione di fallimento su tali condizioni, anche tenuto conto dell'erronea classificazione di alcune poste debitorie riferibili invece a conferimenti in conto capitale. In altri termini il ricorrente aveva sottoposto al giudice dell'appello una serie di dati tesi a dimostrare la non avventatezza della scelta di procrastinare l'instaurazione della concorsualità che la Corte avrebbe dovuto considerare anche solo, per l'appunto, per confutarne la veridicità ovvero la rilevanza probatoria, attesa la loro astratta rilevanza.

Ricordato che, in tema di bancarotta semplice, per consolidata giurisprudenza, l'aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 legge fall. deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l'aumento di alcune poste passive (Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Bernardi, Rv. 276920) e che pertanto la mera prosecuzione dell'attività qualora la società versi in stato di crisi non integra automaticamente l'elemento soggettivo del reato, le evidenziate lacune motivazionali impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Così deciso il 23/3/2021,

Il Consigliere extensore Luca Pistorelli II Presidente んつ

Gerardo babec